



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145  
NUMERO VERDE 800 445052  
SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

Stagione Sportiva 2008/2009

## Comunicato Ufficiale N° 6 del 21 Luglio 2008

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A DEL 18.7.2008)

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

All. sub A)

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>Art. 29</b> <b>Giudici sportivi nazionali e territoriali</b>	<b>Art. 29</b> <b>Giudici sportivi nazionali e territoriali</b>
<p>1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.</p> <p>2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.</p> <p>3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.</p> <p>4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.</p> <p>5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>

<p>6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.</p> <p>7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 3.</p> <p>8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato: a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>9. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.</p>	<p>6. INVARIATO</p> <p>7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p align="center"><b>Art. 30</b> <b>Commissioni disciplinari</b></p>	<p align="center"><b>Art. 30</b> <b>Commissioni disciplinari</b></p>
<p>1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'aia che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1.</p> <p>2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.</p> <p>3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

<p>4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti.</p>	<p>4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p>
<p>5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico agonistica.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. Il termine per comparire innanzi all'Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.</p>	<p>9. INVARIATO</p>

<p align="center"><b>ART. 46</b> <b>Norme procedurali</b></p>	<p align="center"><b>ART. 46</b> <b>Norme procedurali</b></p>
<p>1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.</p> <p>2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:</p> <p>a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;</p> <p>b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;</p> <p>c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale; d) dalla Commissione disciplinare nazionale.</p> <p>3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.</p> <p>5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.</p>	<p>1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.	6. INVARIATO
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.	7. INVARIATO

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO DELLA CIRCOLARE N. 8 DEL 15.7.2008)**

OGGETTO: CONVENZIONE F.I.G.C. LND – CONI - ICS

Si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Istituto per il Credito Sportivo, inerente l'oggetto.

### **2.2. (STRALCIO DELLA CIRCOLARE N. 9 DEL 17.7.2008)**

Si pubblicano, in allegato, per opportuna conoscenza, copia delle note della F.I.G.C., prot. 80.1/ADS/segr., 81.1/ADS/segr. E prot. 85.1/ADS/segr. inerenti l'oggetto.

## **3. ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **3.1.1. PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 14 luglio 2008, preso atto che non tutte le Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Prima e Seconda Categoria, stagione sportiva 2008 – 2009, hanno provveduto a formalizzare la rispettiva iscrizione nei termini previsti dal Comunicato ufficiale n° 64 del 19/6/2008, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità ha deliberato di concedere una proroga fino alle **ore 12,00 di Venerdì 25 LUGLIO 2008** per la presentazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

## **3.2. SEGRETERIA**

### **3.2.1. SVINCOLATI**

Si informano le dipendenti società che in home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia, alla voce "SERVIZI - ELENCO SVINCOLATI" dei menù elencati sulla parte sinistra, sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi degli articoli 32 BIS e TER delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2008 - 2009.

### **3.2.2. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

Si autorizza le seguente Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsors) da parte di una stessa Società complessivamente i **200 centimetri quadrati** secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Società**

#### **Sponsor**

A.S.D. AURORA CALCIO BARI

GRUPPO TURI - MOBIL TURI - NETCUCINE  
HOT POINT - ARISTON - CANDY

## **4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE**

### **4.1. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C/2**

#### **4.1.1. CONFERMA IN TRE GIRONI DEL CAMPIONATO.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale PUGLIA, tenuta presente la particolare configurazione geografica della Regione Puglia e allo scopo di una più incisiva azione promozionale della disciplina del Calcio a Cinque, ha deliberato nella riunione del 14 Luglio 2008 e su proposta del Delegato Regionale, di confermare in tre gironi lo svolgimento del campionato regionale di Serie C/2 per la stagione sportiva 2008-09,

Pertanto, le Società già dichiarate retrocesse in serie D con precedenti Comunicati Ufficiali, potranno iscriversi alla disputa del Campionato di Serie C/2 anche per la prossima stagione calcistica 2008 -2009.

## 4.1.2. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

### CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C 2

Il Comitato Regionale organizza, tramite la Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, il Campionato Regionale Calcio a Cinque serie C2, in base alle classifiche di serie C2, alle retrocessioni dal Campionato Regionale Serie C1 della Stag. Sport. 2007/2008.

Le Società che hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Serie C2, stagione sportiva 2008/2009, nonché le Società nuove affiliate, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

- a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)*
- b) *dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C 2 e di altre Manifestazioni ufficiali.*  
*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.*  
*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*
- c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*
- d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 1.600,00 (milleseicento/00) per:

- Diritti di iscrizione	€ 500,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 200,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	€ 900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€1.600,00</b>

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DI **MARTEDI' 29 LUGLIO 2008.**

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE O BONIFICO BANCARIO intestato a:

**“ L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA”.**

SI PRECISA CHE NON SI ACCETTANO ASSEGNI DI C/C BANCARIO CHE SARANNO RESTITUITI AL MITTENTE

COORDINATE BONIFICO BANCARIO:

**BANCA DI ROMA AGENZIA BARI 2  
VIA CALEFATI 80 – 70100 BARI  
ABI 03002 CAB 04006 CIN D  
C/C 000001776134**

**Intestato L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA  
VIA CAIROLI 85 – 70122 BARI**

**Iban: IT43D0300204006000001776134**

## **5. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **5.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico è a disposizione sul sito internet: [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it). Le società sono invitate a prenderne visione.

### **5.2. VENDITA CARTELLINI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si comunica alle dipendenti Società che sono in vendita presso lo sportello unico delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali i cartellini per il tesseramento dei calciatori "**Giovani**", i cui costi sono rimasti invariati rispetto alla passata stagione, salvo eventuali modifiche da parte della F.I.G.C., con le seguenti modalità:

all'atto dell'acquisto le Società dovranno versare la somma di **€ 2,00 (due/00)** per ciascun cartellino acquistato; l'importo della vidimazione (**€ 4,50** per i cartellini "**verdi**" ed **€ 9,50** per i cartellini "**gialli**") dovrà essere versato al momento stesso della richiesta e non all'atto del ritiro, allegando un assegno circolare "non trasferibile" intestato alla Delegazione di appartenenza.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/7/2008.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**